



TESTO COORDINATO DELLA NORMATIVA CBI – CONSORZIO CUSTOMER TO BUSINESS INTERACTION

S O M M A R I O

Ringraziamenti

Presentazione

Legal Opinion

PARTE I – LA NORMATIVA

Regolamento dei Marchi CBI

Caratteristiche dei Marchi CBI

Norme del Servizio CBI

PARTE II – GLI SCHEMI CONTRATTUALI

Schema di Contratto di licenza d’uso dei Marchi CBI

Schemi di contratto “Banca Proponente/Cliente” e “Banca Passiva/Cliente”

Schema di contratto tra Banca e Struttura Tecnica Delegata (STD)

Schema di contratto tra Banca e Gestore del Punto di Accesso (GPA)

Schemi negoziali (F-24/1; F-24/2) per deleghe F-24

Schema di lettera-contratto Banca Gateway (Banca G) e Cliente Market Place (MP)

Schema di lettera-contratto da scambiare tra Banca Proponente e Cliente CBI per l’utilizzo della funzione MP offerta dalla stessa Banca Proponente

PARTE I – LA NORMATIVA

- **Regolamento dei Marchi CBI**
- **Caratteristiche dei Marchi CBI**
- **Norme del Servizio CBI**

REGOLAMENTO DEI MARCHI DEL CONSORZIO CBI

Premesso che:

l'Associazione Bancaria Italiana, di seguito ABI, ha promosso la diffusione del Servizio di "Corporate Banking Interbancario", di seguito Servizio, grazie al quale ogni banca può offrire alla clientela la possibilità di dialogare con altre banche e Clienti con modalità elettroniche e mediante apposito collegamento telematico, utilizzando regole operative comuni e specifiche tecniche e funzionali Standard previste dalla normativa del Servizio medesimo;

il 20 maggio 2008 l'Associazione CBI si è trasformata in Consorzio CBI, per la gestione del Servizio CBI;

in data 1 ottobre 2008 il Consiglio Direttivo del Consorzio CBI ha deliberato di depositare due nuovi Marchi identificativi, rispettivamente, del Consorzio CBI e del Servizio CBI;

dei nuovi Marchi il Consorzio è titolare in via esclusiva, ed in forza di ciò ha deliberato di disciplinare l'uso dei Marchi stessi secondo i principi e le norme contenute nel presente "Regolamento dei Marchi del Consorzio CBI"

PARTE GENERALE

Articolo 1

1. I Marchi di cui è titolare il Consorzio CBI (di seguito anche solo "Marchi") sono due: il Marchio del Consorzio CBI, identificativo dell'ente Consorzio nella sua globalità, ed il Marchio del Servizio CBI, che contraddistingue l'attività commerciale del Consorzio e le funzioni erogate dallo stesso che sono, tempo per tempo, pubblicate sul sito CBI.

2. Entrambi i Marchi di cui al comma precedente sono marchi collettivi, la cui classificazione e caratteristiche grafiche sono indicate in questo Testo coordinato sub "Caratteristiche dei Marchi del Consorzio CBI".

Articolo 2

1. Il Consorzio CBI, in quanto titolare:

1. del Marchio del Consorzio CBI, ha facoltà di definire tutte le disposizioni necessarie per tutelare e diffondere l'immagine del Consorzio stesso, e quindi di stabilire le regole, le condizioni e le modalità di controllo per il corretto uso del Marchio in questione;
2. del Marchio del Servizio CBI, ha facoltà di definire tutte le disposizioni necessarie per la corretta erogazione del Servizio stesso, nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei tempi stabiliti dal Consorzio CBI per dotare il Servizio stesso di elevati livelli di qualità.

2. Il Consorzio CBI concede ai soggetti di cui all'art. 5, lett. a) l'autorizzazione all'uso dei Marchi, previa ammissione della domanda di cui all'art. 8, ed ha facoltà di concedere ai soggetti di cui all'art. 5, lett. b) e lett. c) la licenza d'uso dei Marchi stessi. I soggetti di cui all'art. 5 sono in ogni caso obbligati al rispetto delle disposizioni indicate nel successivo art. 3, nonché delle relative modifiche ed integrazioni.

3. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a non utilizzare marchi simili, o suscettibili di ingenerare confusione, rispetto ai Marchi di cui è titolare il Consorzio CBI per i cinque anni successivi al recesso o cessazione della partecipazione, per qualunque ragione avvenuti, dal Consorzio CBI.

Articolo 3

1. Le disposizioni che disciplinano le attività e le Funzioni contraddistinte dai Marchi del Consorzio CBI sono contenute nei seguenti provvedimenti:

1) per la Parte Normativa:

- Regolamento dei Marchi del Consorzio CBI;
- Caratteristiche dei Marchi del Consorzio CBI;
- Norme del Servizio CBI.

2) per la parte relativa agli schemi contrattuali:

- Schema di Contratto di licenza d'uso dei Marchi CBI;
- Schemi di contratto "Banca Proponente/Cliente" e "Banca Passiva/Cliente";
- Schema di contratto tra Banca e Struttura Tecnica Delegata (STD);
- Schema di contratto tra Banca e Gestore del Punto d'Accesso (GPA);
- Schemi negoziali (F-24/1; F-24/2; F-24/3.1; F-24/3.2) per deleghe F-24;
- Schema di lettera-contratto Banca Gateway (Banca G) e Cliente Market Place (MP)

- Schema di lettera-contratto da scambiare tra Banca Proponente e Cliente CBI per l'utilizzo della funzione MP offerta dalla stessa Banca Proponente

2. Tutti i provvedimenti indicati nel comma precedente integrano il Testo coordinato della Normativa CBI (di seguito anche "Testo coordinato").

Articolo 4

1. Le variazioni che saranno apportate dal Consorzio CBI al presente Testo coordinato, anche per quanto concerne le regole d'uso e le caratteristiche dei Marchi, saranno comunicate ai soggetti di cui al successivo art. 5. Il Consorzio CBI provvederà a darne notizia nel più breve tempo possibile, anche tramite il/i proprio/i sito/i internet .

2. L'entrata in vigore delle variazioni è indicata dal Consorzio CBI, nel rispetto di un preavviso minimo di tre mesi dalla loro pubblicazione nel/i sito/i internet di cui al comma precedente, fermi restando i casi di urgenza che potranno, sempre su valutazione del Consorzio, stabilire termini di preavviso inferiori a tre mesi purché congrui in relazione alla natura ed entità degli adempimenti che i soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a realizzare.

3. Le comunicazioni con e tra i soggetti di cui all'art. 5 saranno effettuate tramite la funzione di gestione documentale CBI ovvero a mezzo di raccomandata A.R., ferme restando le forme di comunicazione elettronica previste dal d.lgs. 5 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa anche regolamentare vigente in materia.

SEZIONE I

CONCESSIONE IN USO DEI MARCHI

Articolo 5

1. L'uso dei Marchi, nei termini stabiliti nel precedente art. 2, è riservato ai seguenti soggetti:

a) consorziati;

b) Soggetti tecnici di cui alla Sez. II delle "Norme del Servizio CBI", nonché Certificatori, nel rispetto delle modalità di cui al comma seguente;

c) terzi che non rientrano nelle tipologie soggettive di cui alle precedenti lett a) e b), specificamente individuati.

2. I soggetti di cui alla precedente lett. a) sono, conformemente a quanto stabilito nel precedente art. 2, comma 1, autorizzati all'uso dei Marchi in ragione della loro qualifica di consorziati. I soggetti di cui alle lett. b) e c) possono essere autorizzati all'uso dei Marchi dietro specifica licenza da parte del Consorzio, sulla base di quanto previsto nello "schema di contratto di licenza d'uso dei Marchi CBI" riportato nella seconda parte del Testo coordinato della Normativa CBI. Per i soggetti tecnici e per i terzi che sono destinati ad operare tecnicamente nel circuito CBI la concessione della licenza d'uso dei Marchi è in ogni caso subordinata al previo superamento dei test di cui all'art. 7 delle "Norme del Servizio CBI".

Articolo 6

Il Consorzio CBI esercita il controllo sul corretto uso dei Marchi ed ha il diritto di revocare l'autorizzazione all'uso o la licenza d'uso, a seconda che si tratti, rispettivamente, dei soggetti di cui all'art 5, lett. a) o lett. b) e c), in caso di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento. Per i soggetti di cui all'art. 5 lett. b) il venire meno, dopo la concessione della licenza d'uso, anche di uno solo dei requisiti stabiliti nella Sez. II, o nella Sez. IV per i Certificatori, delle Norme del Servizio CBI, determina la decadenza dalla licenza d'uso dei Marchi, senza necessità di uno specifico atto di revoca da parte del Consorzio. I soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 5 decadono dal diritto all'uso dei Marchi senza necessità di uno specifico atto di revoca da parte del Consorzio per la perdita della qualità di consorziato.

Articolo 7

È fatto divieto ai soggetti di cui al precedente art. 5 di cedere, in tutto od in parte, i diritti acquisiti, a seconda dei casi, con l'autorizzazione all'uso o con la licenza d'uso dei Marchi.

Articolo 8

1. Per i soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 5 la licenza d'uso decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ed è concessa a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con un preavviso di almeno 3 mesi. Per i soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 5 la formalizzazione dell'autorizzazione all'uso dei Marchi avviene con l'ammissione della domanda inoltrata dall'interessato al Consorzio CBI nelle forme di cui al precedente art. 4, ammissione che è subordinata alla previa verifica delle corrette modalità di riproduzione ed uso dei Marchi stessi da parte dell'interessato medesimo.

2. Il Consorzio CBI è tenuto a dare informazione della revoca o della decadenza dell'autorizzazione all'uso come pure della revoca o decadenza delle licenze mediante aggiornamento delle rispettive tabelle pubblicate sul/i proprio/i sito/i internet.

Articolo 9

La licenza d'uso per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) è a titolo gratuito. Il Consorzio CBI si riserva il diritto di concedere a titolo oneroso la licenza d'uso dei Marchi in favore dei terzi di cui all'art. 5 lett. c).

SEZIONE II

MODALITA', DIRITTI ED OBBLIGHI NELL'USO DEI MARCHI

Articolo 10

I soggetti autorizzati all'uso dei Marchi sono tenuti ad utilizzarli nel rispetto delle norme del presente Regolamento, nonché delle regole di uso e di raffigurazione formale stabilite nelle "Caratteristiche dei Marchi del Consorzio CBI"; qualsiasi altra diversa

rappresentazione od utilizzo devono essere autorizzate dal Consorzio CBI su apposita richiesta dei medesimi.

Articolo 11

1. I soggetti autorizzati all'uso dei Marchi sono tenuti a contrassegnare con il Marchio del Servizio CBI il materiale illustrativo, contrattuale e tecnico, fornito alla clientela ed ogni altro tipo di supporto relativo al Servizio CBI ed a fornire le opportune informazioni alla clientela sul Servizio stesso. Per ogni altro uso che riguarda l'attività generale del Consorzio CBI è necessario utilizzare il Marchio del Consorzio CBI.

2. I Marchi possono essere liberamente utilizzati dai soggetti autorizzati all'uso, all'interno delle proprie Sedi e in campagne informative, promozionali e pubblicitarie realizzate in proprio ed aventi come oggetto il Consorzio e/o il Servizio CBI.

3. Il Marchio del Servizio CBI deve contrassegnare le funzioni obbligatorie e facoltative erogate dal consorziato, che a sua volta è tenuto a dare comunicazione delle funzioni così contraddistinte sul proprio sito internet, eventualmente anche tramite *link* al sito internet del Consorzio.

4. Ogni altro utilizzo dei Marchi CBI deve essere autorizzato dal Consorzio CBI.

Articolo 12

1. I Marchi possono essere liberamente affiancati ad altri segni distintivi bancari per personalizzare il Servizio CBI e/o segnalarne l'ampliamento delle funzioni e l'innalzamento della qualità, fatti salvi i vincoli dimensionali di cui alle "Caratteristiche dei Marchi del Consorzio CBI".

2. Ogni utilizzo dei Marchi congiunto con segni distintivi bancari diversi da quelli di cui al primo comma ovvero con segni distintivi non bancari deve essere autorizzato dal Consorzio CBI su apposita richiesta dell'interessato.

Articolo 13

L'uso dei Marchi non deve pregiudicare i diritti acquisiti da altri consorziati.

Articolo 14

Al fine di contribuire alla migliore diffusione dell'immagine del Consorzio CBI e della qualità del Servizio CBI, i soggetti autorizzati all'uso dei Marchi sono tenuti a segnalare al Consorzio CBI gli usi impropri dei Marchi stessi, e comunque non conformi alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nella Normativa, di cui vengano a conoscenza e da chiunque posti in essere.

Articolo 15

I consorziati ed il Consorzio CBI si impegnano a svolgere campagne informative, promozionali e pubblicitarie a carattere istituzionale per la divulgazione della *mission* del Consorzio CBI e del Servizio, secondo modalità, anche economiche, condivise nell'ambito del Consorzio stesso.

SEZIONE III

CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 16

A fini di tutela dei Marchi, dell'immagine del Consorzio e del Servizio CBI da essi contraddistinti, il Consorzio CBI effettua attività di verifica, di controllo e di ispezione nei confronti dei consorziati e degli altri soggetti partecipanti all'erogazione del Servizio, allo scopo di accertare il rispetto delle disposizioni del presente Testo coordinato e di applicare le sanzioni previste dall'art. 20.

Articolo 17

Il Consorzio CBI ha diritto al recupero dei costi sostenuti, e documentati, per le attività di cui all'art. 16 in tutti i casi in cui, a seguito della applicazione delle regole di cui al successivo art. 20, sia stato accertato che i consorziati sottoposti a tali attività, ovvero gli altri soggetti previsti dall'art. 5, non abbiano rispettato le disposizioni richiamate dall'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 18

1. Allo scopo di effettuare le attività di cui all'art. 16, il Consorzio CBI deve dotarsi degli strumenti necessari per l'elaborazione dei dati e delle informazioni forniti dai consorziati e dai soggetti tecnici in ottemperanza all'art. 15 delle "Norme del Servizio CBI". Il Consorzio CBI può anche avvalersi delle segnalazioni da chiunque effettuate per la conoscenza dei dati relativi all'operatività del Servizio e per verificare le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del Testo coordinato in genere.

2. Il Consorzio CBI ha facoltà di affidare l'elaborazione dei dati e delle informazioni di cui al primo comma a soggetti terzi del cui operato lo stesso Consorzio resta responsabile.

Articolo 19

In tutti i casi in cui il Consorzio CBI venga a conoscenza di violazioni attraverso segnalazioni di consorziati, di Clienti o di qualunque altro soggetto, il medesimo Consorzio è obbligato ad informarne il soggetto interessato dalla segnalazione ed a chiedere al medesimo, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, ogni informazione e/o dato utile per accertare l'effettiva esistenza della violazione segnalata.

Articolo 20

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 21, 34 e 39 delle "Norme del Servizio CBI", in tutti i casi in cui il Consorzio CBI abbia accertato violazioni del presente Testo coordinato, ovvero lesive dell'immagine del Consorzio e/o del Servizio CBI, devono essere applicate, alternativamente o cumulativamente a seconda della gravità del caso, le seguenti sanzioni:

a) invio di una lettera privata di richiamo contenente anche un formale invito ad

attenersi alle disposizioni del presente Testo coordinato;

b) applicazione di penali il cui importo – per ciascuna infrazione - sarà propositivamente quantificato dal Presidente del Consorzio, ai fini della successiva delibera del Consiglio Direttivo, tra un importo minimo di 250,00 (duecentocinquanta) euro e uno massimo di 500.000,00 (cinquecentomila) euro in relazione alla gravità della violazione accertata, nonché alla sua eventuale reiterazione, e il cui pagamento dovrà avvenire entro il termine indicato nel provvedimento di irrogazione.

c) invio di una lettera pubblica di richiamo contenente anche un formale invito ad attenersi al presente Testo coordinato;

d) sospensione o esclusione del consorziato dal Servizio.

2. Le sanzioni, in ogni caso, non possono essere irrogate senza aver previamente consentito che l'interessato oggetto di accertamento possa produrre ragioni a difesa entro un mese dalla data di ricezione della contestazione formulata dal Consorzio ai sensi del precedente art. 20, comma 1, lett. a), e dovranno essere motivate e proporzionate alla gravità della violazione, tenuto conto anche di eventuali precedenti violazioni commesse dal medesimo interessato.

Articolo 21

1. In caso di contestazione formalizzata dal Consorzio ai sensi del precedente art. 20, comma 3, ed in assenza di eccezioni entro il termine assegnato, o in presenza di eccezioni che non siano in grado di provare l'inesistenza della violazione ovvero la responsabilità di altro soggetto, il Consorzio provvede ad irrogare la sanzione, indicando nel relativo provvedimento le conseguenze derivanti dall'eventuale ritardato o mancato pagamento della sanzione stessa.

Articolo 22

1. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 21 si ha ritardato pagamento quando il soggetto sanzionato provvede al pagamento della penale e degli interessi legali entro due mesi dalla scadenza del termine originariamente fissato dal Consorzio per il pagamento stesso. Il decorso di detto termine di due mesi senza che il pagamento della penale e degli interessi legali sia avvenuto determina una fattispecie di mancato pagamento.

2. Nel caso di ritardato pagamento delle penali, il soggetto sanzionato è obbligato a corrispondere, oltre alla penale, anche gli interessi legali a decorrere dalla data di richiesta del pagamento della penale.

3. Nel caso di mancato pagamento di penali, il Consorzio fissa un nuovo termine entro il quale il soggetto sanzionato dovrà versare una penale di importo doppio rispetto alla prima.

4. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente e dopo un sollecito al soggetto sanzionato, il Consorzio provvede ad escludere il soggetto interessato dal Servizio.

5. L'applicazione delle penali, degli interessi legali e la riscossione delle relative somme, anche tramite procedure coattive, avviene senza necessità di ulteriori atti di messa in mora.

Articolo 23

La sanzione della sospensione di cui all'art. 20, primo comma, lett. d), avrà termine solo dopo che il soggetto interessato avrà dato prova - eventualmente anche mediante la ripetizione dei test previsti dall'art. 7 delle "Norme per il Servizio CBI" - dell'integrale rispetto delle regole e, se necessario, dell'eliminazione degli eventi di danno causati dai comportamenti illeciti.

Articolo 24

Le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento dei Marchi, verificatesi entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento stesso, non saranno soggette a sanzioni

SEZIONE IV

FORO COMPETENTE

Articolo 25

Fermo restando l'impegno delle parti in conflitto ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione avvalendosi del servizio prestato dal Conciliatore Bancario (avente sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54), tutte le controversie aventi ad oggetto disposizioni del presente Regolamento, ivi inclusa la documentazione anche indirettamente in esso richiamata, sono deferite alla competenza del Foro di Roma.

CARATTERISTICHE DEI MARCHI CBI



Fig. 1



Fig. 2

Il marchio sub Fig 1 è costituito dalla dicitura CBI posta a destra di un simbolo grafico, consistente in tre parentesi chiuse contrapposte a tre parentesi aperte, con l'indicazione sottostante delle tre parole "Corporate Banking Interbancario" aventi le rispettive lettere iniziali maiuscole.

Tale Marchio identifica il Servizio CBI come inteso nella parte "Definizioni per il Servizio CBI", e quindi come il servizio di "Corporate Banking Interbancario" inclusivo di tutte le funzioni CBI tempo per tempo pubblicate sul sito CBI.

Il marchio sub Fig, 2 è costituito da un simbolo grafico, consistente in un cerchio colorato a pieno che include all'interno tre parentesi aperte, cui va ad aggiungersi al di sotto di esso la dicitura "CONSORZIO CBI" in cui l'acronimo CBI assume un colore diverso rispetto alla parola CONSORZIO. Al di sotto di tale dicitura completano il marchio le seguenti parole "customer to business interaction".

Il Marchio appena descritto contraddistingue il Consorzio CBI nella sua globalità, con riferimento alla sua generale attività.

Entrambi i Marchi sono riconducibili alle seguenti categorie di prodotti e servizi:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici e corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

Classe 35: Pubblicità e affari.

Classe 36: Assicurazioni e finanze.

Classe 38: Comunicazioni.

I Marchi verranno usati applicandoli come etichetta sui prodotti e sugli involucri, come incisione o rilievo e usato altresì per stampati, cataloghi e per manifestazioni informative-pubblicitarie di qualsiasi genere.

I Marchio qui riprodotti potranno essere usati a colori, nelle tonalità pubblicizzate sul sito www.cbi-org.eu, oppure in bianco e nero, incluse le relative tonalità di grigio, ed in qualsiasi dimensione ferma restando la loro leggibilità ed il rispetto grafico delle

proporzioni, anche in caso di utilizzo degli stessi congiuntamente ad altri segni distintivi, in ogni caso nel rispetto di quanto più precisamente indicato nel “Manuale di identità dei Marchi CBI”, la cui consultazione è disponibile sul sito ww.cbi-org.eu

NORME DEL SERVIZIO CBI

Premessa

Ai fini dell'applicazione uniforme delle presenti norme, nonché della Normativa che disciplina l'intera attività del circuito CBI (v. per il relativo elenco normativo l'art. 3 del Regolamento dei Marchi), hanno generale validità le seguenti nozioni, distinte per materia e per ragioni di ordine espositivo in "Definizioni per il Servizio CBI" ed in "Definizioni per la Firma dei Flussi".

Definizioni per il Servizio CBI

Accentramento e smistamento: l'insieme delle procedure utilizzate dai Soggetti Veicolatori per gestire l'indirizzamento dei Flussi.

Apparecchiatura: hardware necessario per la gestione del Servizio.

Banca: banca aderente al Consorzio CBI.

Banca Gateway: Banca Proponente che offre al Cliente MP il Servizio per l'inoltro alle Banche Passive di disposizioni d'incasso e di pagamento, nonché per la veicolazione delle fatture elettroniche e/o documenti strutturati e non, compresa la ricezione dei relativi esiti e rendicontazioni.

Banca Passiva: Banca che scambia i Flussi con il Cliente tramite la Banca Proponente o la Istituzione di pagamento.

Banca Proponente: Banca che offre il Servizio, ne garantisce la corretta erogazione, realizza e gestisce il collegamento ed il Colloquio con il Cliente.

Cliente: persona fisica o giuridica che ha sottoscritto il contratto per l'erogazione del Servizio con una Banca Proponente, od Istituzione di pagamento, e con una o più Banche Passive e/o una o più Istituzioni di pagamento.

Cliente MP: soggetto che, sulla base di un contratto di adesione stipulato con il Gestore MP, utilizza il servizio MP per concludere operazioni commerciali.

Collegamento: infrastrutture telematiche utilizzate per il Colloquio tra i soggetti del Servizio.

Colloquio: attività di scambio di Flussi resa possibile dal Collegamento.

Conclusione della trasmissione: momento in cui il prodotto trasmissivo utilizzato dal mittente e dal ricevente dà conferma del completamento positivo della trasmissione stessa.

Conсорziati: le Banche, le Istituzioni di pagamento, od altri soggetti aderenti al Consorzio CBI secondo le disposizioni dello Statuto e del connesso Regolamento di ammissione.

Convenzione: Convenzione tra ABI e Agenzia delle Entrate sottoscritta il 24 ottobre

2002, relativa alle modalità di conferimento di deleghe ed ordini di pagamento di imposte e contributi di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (pagamento F24-CBI) ed all'art. 37, comma 49, del d.l. 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. (riferimenti da aggiornare non appena stipulata la nuova Convenzione)

Delega F-24: disposizione di pagamento di tasse, imposte, premi e contributi previdenziali.

Disposizioni: istruzioni relative all'esecuzione di operazioni e di Funzioni previste dal Servizio.

Disposizioni di incasso: istruzioni di accredito su conti del Cliente mediante procedure interbancarie standardizzate.

Disposizioni di pagamento: istruzioni di addebito su conti del Cliente mediante procedure interbancarie standardizzate.

Esito: segnalazione a contenuto certificativo dell'avvenuta esecuzione o meno di una Disposizione.

ESTEC: Elenco dei Soggetti Tecnici del Consorzio CBI che comprende STD, GPA, Gestori MP, Soggetti Proponenti.

Flussi: flussi elettronici, composti da messaggi o messaggi più *file*, predisposti secondo gli Standard CBI.

Fattura: la fattura, ed i documenti ad essa assimilati per legge, generata e veicolata elettronicamente ai sensi del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, e successive modificazioni.

Funzione/Funzionalità: servizio CBI di veicolazione finalizzato alla esecuzione di una determinata operazione tra i soggetti del Servizio. L'elenco delle Funzioni obbligatorie e facoltative è contenuto nella apposita Tabella "Funzioni CBI" pubblicata sul sito CBI.

Gestore del Punto di Accesso (GPA): entità (Banca, Istituzione di pagamento o soggetto tecnico) collegata direttamente all'infrastruttura di Rete CBI e che offre ad una o più Banche, od Istituzioni di pagamento, un servizio di connessione.

Gestore della Rete CBI (GDR): il soggetto tecnico individuato dal Consorzio CBI per la gestione della Rete CBI

Gestore MP: soggetto che organizza il funzionamento del MP, assume la responsabilità della fornitura del Servizio e stabilisce accordi con la Banca Gateway.

Informazioni contabili: movimenti, saldi, estratti conto, esiti.

Istituzione di pagamento: il soggetto non bancario che può fornire servizi di pagamento ai sensi della Direttiva 2007/64/CE.

Manuale tecnico-operativo: documento contenente le regole e le procedure tecnico-organizzative per la strutturazione, conversione, trasmissione, interpretazione e sicurezza dei Flussi e, più in generale, per la fruizione del Servizio.

Marchio: Marchio CBI. Il Consorzio CBI è titolare di due Marchi, il Marchio del

Consorzio CBI ed il Marchio del Servizio CBI

Messaggi informativi: comunicazioni circa lo stato di avanzamento dei Flussi scambiati tra i soggetti del Servizio.

Mittente: soggetto che predispone ed invia o mette a disposizione Flussi.

MP: Market Place, e cioè la infrastruttura tecnica e normativa nel cui ambito si realizza l'incontro della domanda e dell'offerta di soggetti che operano nel mercato.

Prodotto trasmissivo: programma informatico per l'invio di Flussi

Programma: software necessario per la gestione del Servizio.

Punto di accesso: punto di connessione alla Rete CBI.

Qualificatore MP: indicatore che distingue i Flussi relativi alle operazioni MP da tutti gli altri.

Rete CBI: rete tecnologica utilizzata nel circuito CBI caratterizzata dalle seguenti componenti infrastrutturali: Rete Logica, Rete Fisica, Directory, Sincronizzazione orologi, come definiti nella documentazione tecnica di cui agli Standard.

Ricevente: soggetto che riceve o acquisisce Flussi al medesimo destinati.

Ricezione: momento nel quale il flusso inviato è messo a disposizione del destinatario, che può quindi acquisirlo e lavorarlo

Servizio: il servizio di "Corporate Banking Interbancario" che è costituito dalle "Funzioni obbligatorie e facoltative del Servizio" pubblicate sul sito CBI.

Soggetti Tecnici: STD, i GPA, i Soggetti Proponenti i Gestori MP

Soggetto Veicolatore: Banca Gateway, Gestore MP, Banca Proponente, Banca Passiva, Istituzione di pagamento, STD, GPA, che effettuano le attività di accentramento e di smistamento dei Flussi.

Standard: specifiche tecniche e funzionali del Servizio.

Stazione di lavoro: complesso di apparecchiature e programmi utilizzati dal cliente per la predisposizione, invio e ricezione di flussi.

STD - Struttura Tecnica Delegata: soggetto tecnologico delegato dalla Banca od Istituzione di pagamento allo svolgimento di attività tecnologiche, che sia previamente iscritto nell'ESTEC istituito dalle Norme del Servizio CBI

Trasmissione: invio di Flussi informatici secondo gli Standard CBI

Definizioni per la Firma dei flussi

Certificato: l'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare una Firma digitale al Titolare, qualificabile come "certificato elettronico qualificato" ai sensi dell'art. 1, lett. f) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che nell'estensione "Certificate

Policy”, in aggiunta alla indicazione della Policy generale adottata dal singolo Certificatore, reca l’indicazione dell’adozione della Policy oggetto delle norme della presente Sezione. Tale Policy è individuata dall’Object Identifier 1.3.76.24.1.1.2.

Certificato di chiave pubblica: Certificato contenente la chiave pubblica.

Certificatore accreditato: certificatore accreditato in Italia ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o in altri Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 1999/93/CE, che emette certificati qualificati ovvero presta eventuali servizi connessi con le firme elettroniche.

Controllo del Certificato: attività di verifica della permanente validità del Certificato mediante consultazione della CRL e della CSL.

CRL: Lista dei Certificati Revocati: archivio, tenuto da ciascun Certificatore, contenente i Certificati revocati.

CSL: Lista dei Certificati Sospesi: archivio, tenuto da ciascun Certificatore, contenente i Certificati sospesi.

Dispositivo sicuro per la creazione di una Firma: l’apparato strumentale usato per la creazione di una firma elettronica, rispondente ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 35 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Elenco: Elenco tenuto dal Consorzio CBI dei Certificatori che intendono stipulare con i Consorziati il Servizio di Certificazione.

Firma: Firma digitale, e cioè, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, un particolare tipo firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al titolare tramite la propria chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Flussi firmati: flussi cui è stata apposta la Firma.

Policy: il complesso degli specifici criteri e prescrizioni, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente, al fine della erogazione dei Servizi di Certificazione in ambito CBI.

Prodotto di Verifica della Firma: il sistema che consente di effettuare la Verifica della firma digitale.

Servizio di Certificazione: il servizio di certificazione connesso con l’uso di Firme da impiegare nell’ambito dei Servizi CBI.

Titolare: il firmatario, cioè la persona fisica a cui è stata attribuita la Firma e che ha accesso ad un dispositivo sicuro per la creazione della medesima Firma.

Verifica della Firma: ai sensi degli artt. 4 e 10 del DPCM del 13 gennaio 2004 attività di utilizzo di dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, per accertare, oltre la provenienza, che il flusso firmato non sia stato modificato e che la Firma sia stata apposta in presenza di un Certificato valido.

SEZIONE I

PARTE GENERALE

Articolo 1 - Descrizione

1. Il Servizio offre ad un Cliente di più Banche la possibilità di scambiare con una Banca Proponente, tramite colloquio telematico ed utilizzando regole operative e tecniche Standard, i Flussi destinati alle Banche Passive o ad altri soggetti e relativi alle Funzioni di cui al successivo articolo 3.
2. Ai sensi e per gli effetti delle presenti Norme, la Banca Proponente, relativamente ai Flussi elettronici ad essa destinati, assume il ruolo, le funzioni, i diritti e gli obblighi di Banca Passiva.
3. Le Istituzioni di pagamento possono offrire il Servizio CBI nel rispetto dei principi e delle norme stabilite nella seguente Sez. II.

Articolo 2 - Fonti normative

Il Servizio è disciplinato dalle disposizioni contenute nelle presenti Norme, nei relativi allegati e negli eventuali documenti a questi ultimi allegati, così come le loro eventuali modifiche, integrazioni, che insieme alla Premessa formano parte integrante delle Norme.

Articolo 3 - Oggetto

1. Le Funzioni cui fa riferimento l'art. 1, comma primo, sono specificate nell' Elenco delle Funzioni CBI pubblicato sul sito CBI e si suddividono in obbligatorie e facoltative.
2. L'obbligatorietà della erogazione delle Funzioni da parte delle Banche comporta:
 - 2.1 per la Banca Passiva, l'obbligo di scambiare i Flussi relativi alle Funzioni obbligatorie, fatta eccezione per i Flussi relativi a Funzioni che la stessa Banca Passiva non eroghi con canali diversi dal Servizio. Nel caso della Funzione "Pagamento F-24 CBI" l'obbligo non trova applicazione per la Banca Passiva che non abbia aderito alla Convenzione con l'Agenzia delle Entrate relativa alla procedura F-24 cartacea e che abbia aderito soltanto alla Convenzione I-24;
 - 2.2 per la Banca Proponente, l'obbligo di veicolazione dei Flussi relativi alle Funzioni obbligatorie, anche nel caso in cui la stessa banca, come Banca Passiva, non eroghi con canali diversi dal Servizio ai propri Clienti tutte le Funzioni obbligatorie.
3. Le Banche Proponenti e le Banche Passive sono obbligate a comunicare al Consorzio CBI le Funzioni facoltative che erogano ai propri Clienti.
4. Le presenti Norme si applicano anche alle attività di veicolazione dei flussi di *home banking* e *remote banking* offerte da Banche a Clienti, anche nel caso in cui lo scambio dei flussi avvenga solo tra Cliente e Banca Proponente.

Articolo 4 - Scambio e Firma dei Flussi

Il Servizio consente ai Clienti ed ai Soggetti Veicolatori lo scambio di Flussi, anche dotati di Firma ai sensi della seguente Sez. III delle presenti Norme, fermo restando l'obbligo dei Clienti e delle Banche Proponenti, al momento dell'apertura della sessione di Colloquio, di rispettare le procedure di identificazione bilateralmente efficaci stabilite dalle Banche stesse.

Articolo 5 - Accentramento e smistamento dei Flussi

1. Lo scambio dei Flussi cui fa riferimento l'art. 1, comma 1, viene svolto dai Soggetti Veicolatori mediante le attività di accentramento e smistamento dei Flussi medesimi, nel rispetto degli Standard.
2. Allo scopo di garantire il corretto indirizzamento dei Flussi verso i Clienti ed i Soggetti Veicolatori, gli stessi devono essere censiti nel Directory.
3. Le attività di accentramento e di smistamento dei Flussi devono essere svolte dai Soggetti Veicolatori nel rispetto di criteri di sicurezza che garantiscano la riservatezza, l'autenticazione e la protezione dei Flussi medesimi da accessi non autorizzati.
4. La segnalazione al mittente dell'eventuale blocco dei Flussi, con l'indicazione del motivo, deve essere inoltrata al mittente stesso da ciascun Soggetto Veicolatore, per la tratta di propria competenza, al fine di consentirne il recapito al mittente originario.
5. In applicazione delle nozioni contenute nelle Premesse, i flussi elettronici si considerano ricevuti dalle Consorziato anche nel caso in cui sono ricevuti dai Soggetti tecnici che agiscono per conto delle stesse sul circuito CBI.

Articolo 6 - Soggetti

1. I Soggetti del Servizio sono i seguenti: Consorzio CBI, Banca Proponente, Banca Passiva, Istituzione di pagamento, Banca Gateway, Gestore MP, Strutture Tecniche Delegate (STD), Gestori del Punto d'Accesso (GPA), Gestore della Rete CBI (GDR), Cliente, come definiti sopra in Premessa.
2. Dai Soggetti di cui al comma 1 sono esclusi i Certificatori in quanto fornitori della sola infrastruttura di Firma, ai sensi delle disposizioni di cui alla successive Sezioni III e IV delle presenti Norme.

Articolo 7 - Test

Tutti i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, con esclusione dei Clienti, del Consorzio CBI e del GDR, sono obbligati a sottoporsi allo svolgimento di test definiti dallo stesso Consorzio CBI, il cui superamento dia prova della loro idoneità ad erogare le funzioni obbligatorie e quelle facoltative del Servizio, nel rispetto delle specifiche, degli Standard e dei livelli di servizio previsti dalle presenti Norme.

Articolo 8 - Messaggi informativi

I Soggetti Veicolatori, a seguito della ricezione dei Flussi, sono tenuti, ove ciò sia previsto dagli Standard, a mettere a disposizione i messaggi di "stato di avanzamento", nonché gli altri messaggi a contenuto informativo obbligatori ai sensi della normativa

anche regolamentare in materia di servizi di pagamento.

Articolo 9 - Tempi di esecuzione

1. Per garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti per ciascuna Funzione dagli Standard, i Soggetti Veicolatori, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, devono porsi in grado di operare affinché la trasmissione dei Flussi sia conclusa nel più breve termine possibile e comunque non oltre i limiti temporali indicati negli Standard.

2. Nel caso in cui il Soggetto Veicolatore ricevente abbia raggiunto accordi con altri Soggetti Veicolatori mittenti per adottare la soluzione della "messa a disposizione" dei Flussi reperibili presso il mittente, il ricevente, entro il termine indicato dagli Standard, è obbligato:

- ad attivarsi per acquisire i Flussi messi a disposizione nel più breve termine possibile a partire dal momento in cui il mittente li ha messi a disposizione;
- a prendere in carico gli stessi Flussi, ad elaborarli ed a inviarli ad altro Soggetto Veicolatore destinatario o a metterli a disposizione di quest'ultimo.

3. Le Banche Passive sono tenute ad inviare i Flussi contenenti i "saldi" ed i "movimenti" entro termini temporali tali da garantire la disponibilità degli stessi al Cliente entro le ore 8,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione in conto delle operazioni.

Articolo 10 - Diritti, obblighi e responsabilità della Banca Proponente

10.1 - Fase di adesione al Servizio

10.1.1 La Banca Proponente è tenuta ad informare il Cliente circa le caratteristiche, le Funzioni e la normativa del Servizio ed a formalizzare con il Cliente medesimo un apposito contratto quadro, che per gli aspetti tecnici fa riferimento allo schema di lettera contratto "Banca Proponente – Cliente". La Banca Proponente è altresì tenuta a consegnare al Cliente il testo della lettera-contratto da inviare alle Banche Passive, anch'esso redatto prendendo a riferimento, per gli aspetti tecnici, lo schema di lettera contratto "Banca Passiva - Cliente".

10.1.2 La Banca Proponente è tenuta a garantire l' idoneità delle proprie apparecchiature e dei propri programmi allo scambio con le Banche Passive dei Flussi relativi al Servizio.

10.1.3 La Banca Proponente è tenuta a realizzare con il Cliente il collegamento telematico per l'utilizzo del Servizio, concordando con il Cliente stesso le modalità di tale collegamento, ed a predisporre le proprie apparecchiature ed i propri programmi per scambiare i flussi con il Cliente medesimo.

10.1.4 La Banca Proponente può censire il soggetto richiedente il Servizio come proprio Cliente solo dopo la sottoscrizione dell'apposito contratto, utilizzando il codice azienda attribuitogli dalla SIA.

10.2 - Fase di esecuzione del Servizio

10.2.1 La Banca Proponente, all'atto della ricezione dei flussi inviati dal Cliente, è tenuta a porsi in grado di far proseguire detti flussi verso le Banche Passive ed inviare al Cliente i flussi elettronici provenienti dalle Banche Passive e ad esso destinati.

10.2.2 La Banca Proponente è obbligata ad eseguire i controlli formali e di validità dei flussi inviati dal Cliente e dalle Banche Passive ed è tenuta a non mettere a disposizione, rispettivamente, delle Banche Passive e del Cliente i flussi non rispondenti agli Standard.

10.2.3 La Banca Proponente si impegna a trattare i dati contenuti nei Flussi scambiati tra Cliente e Banche Passive esclusivamente per le finalità strettamente funzionali all'erogazione del Servizio ed a concordare con il Cliente l'adozione di tecniche di protezione da accessi non autorizzati in coerenza con le caratteristiche del collegamento stabilito con il Cliente.

10.2.4 La Banca Proponente è responsabile verso il Cliente del corretto svolgimento del Servizio, fermo restando, in ogni caso, il diritto di esercitare ogni ragione risarcitoria nei confronti del soggetto o dei soggetti che hanno dato luogo a disservizi, per la parte che compete ad ognuno di essi, nella trasmissione, nella ricezione e nell'elaborazione dei flussi elettronici.

10.2.5 La Banca Proponente si impegna a mettere a disposizione della Banca Passiva i flussi dispositivi inviati dal cliente entro il termine temporale massimo definito negli standard tecnici.

10.2.6 La Banca Proponente fornisce al Cliente, secondo modalità tecniche proprie, l'informazione necessaria per identificare la data e l'ora in cui la stessa ha completato la ricezione dei flussi dispositivi.

10.2.7 La Banca Proponente fornisce al Cliente, secondo modalità tecniche proprie, l'informazione necessaria per identificare la data e l'ora in cui la stessa ha messo a disposizione tali flussi dispositivi alla Banca Passiva.

10.3 - Variazione della Banca Proponente

Nei casi di scelta da parte del Cliente di una nuova Banca Proponente, quest'ultima cura la procedura di variazione che dovrà avvenire nel rispetto delle modalità indicate nella documentazione tecnica che disciplina detta procedura nell'ambito della Funzione Directory.

Articolo 11 - Diritti, obblighi e responsabilità della Banca Passiva

11.1 - Fase di adesione al Servizio

11.1.1 La Banca Passiva che riceve dal proprio Cliente la lettera-contratto di cui all'art. 10, sub 10.1.1, è obbligata a comunicare al medesimo Cliente, entro il termine di cui al successivo punto 11.2.1, l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione a svolgere il ruolo di Banca Passiva ovvero di eseguire le Funzioni C.B.I. facoltative richieste nella stessa lettera.

11.1.2 La Banca Passiva è tenuta a garantire l'idoneità delle proprie apparecchiature e

dei propri programmi allo scambio dei flussi con i Soggetti Veicolatori.

11.2 - Fase di esecuzione del Servizio

11.2.1 La Banca Passiva, che è tenuta a rendere operativi i Clienti entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera-contratto di cui all'articolo 10, sub 10.1.1, riceve i Flussi elettronici relativi al Servizio, prende in carico le istruzioni in essi contenute e fornisce, nei tempi e nei modi previsti, le informazioni richieste dal Cliente, assumendo la responsabilità della corretta esecuzione delle istruzioni, dell'esattezza delle informazioni fornite e della correttezza formale e sostanziale dei Flussi inviati.

11.2.2 La Banca Passiva può attivare, sulla base di accordi specifici con il Cliente e nel rispetto degli Standard, procedure di autenticazione dei dati contenuti nei flussi scambiati.

11.2.3 La Banca Passiva, fermo restando quanto previsto all'art. 10, sub 10.2.4., resta estranea ad ogni responsabilità derivante sia dall'esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei Flussi inviati dalla medesima Banca al Cliente, o viceversa, a meno che non fosse tenuta ad esercitare, in via di eccezione e nei casi tassativamente previsti, un controllo sulla regolarità di dette istruzioni e/o delle modalità di trasmissione dei Flussi.

Articolo 12 - I Soggetti Tecnici del Consorzio CBI

1. Le Banche, qualora non in grado di svolgere in proprio tutte od alcune delle attività tecniche richieste per la compiuta erogazione delle Funzioni CBI, sono tenute a conferire i relativi incarichi e compiti solo a Soggetti tecnici iscritti nell'Elenco dei Soggetti Tecnici del Consorzio CBI (ESTEC).

2. I compiti e le funzioni di detti Soggetti Tecnici sono specificati nella Sez. II delle presenti Norme

Articolo 13 - Diritti, obblighi e responsabilità dei Soggetti Veicolatori

1. Nel caso di utilizzo della Rete CBI, lo scambio dei dati tra Soggetti Veicolatori avviene secondo gli Standard tempo per tempo vigenti.

2. Nei rapporti tra Soggetti Veicolatori, anche nel caso di utilizzo di reti diverse dalla Rete CBI, ciascun Soggetto Veicolatore è responsabile dei Flussi dal momento della ricezione sino a quello della messa a disposizione del destinatario.

3. I Soggetti Veicolatori devono porsi in grado di effettuare lo scambio dei Flussi con modalità tali da garantire i relativi livelli di servizio previsti.

4. Ogni Soggetto Veicolatore deve essere in grado di fornire, su richiesta delle Banche ad esso collegate ed entro i termini indicati dallo stesso Soggetto, le informazioni relative ai Flussi transitati ed ai tempi del transito.

Articolo 14 - Controlli

1. Tutti i Flussi devono rispondere ai requisiti tecnico-qualitativi definiti negli Standard.

2. Nei casi in cui venisse riscontrato il mancato rispetto degli Standard, il Soggetto Veicolatore ha l'obbligo di bloccare e segnalare al proprio mittente i Flussi irregolari.

3. I Soggetti Veicolatori, su richiesta del Consorzio CBI, sono tenuti a bloccare e segnalare agli interessati i Flussi inviati:

- a. dalle Banche sospese o escluse dal Servizio, nonché quelli inviati alle stesse Banche, in rispondenza a quanto previsto nel successivo art. 23, comma 10;
- b. da Soggetti Tecnici radiati dall'ESTEC.

Articolo 15 - Dati statistici

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, allo scopo di consentire al Consorzio CBI la predisposizione di statistiche e lo svolgimento di attività di controllo dei livelli di servizio connessi con l'efficienza e la sicurezza del Servizio, i Soggetti Veicolatori sono obbligati a comunicare al Consorzio CBI le informazioni ed i dati richiesti da quest'ultima.

2. Le Banche e gli altri Soggetti Veicolatori devono rispettare la massima riservatezza in ordine ai dati ed alle informazioni relative ad altre Banche ed alla loro clientela.

Articolo 16 - Conservazione, registrazione e prova

1. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta e conservazione della documentazione relativa alle attività svolte per l'erogazione del Servizio, i soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica, nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi.

2. La registrazione di tutti i flussi scambiati potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile.

3. Le registrazioni di tutti i flussi dovranno essere conservate dai Soggetti Tecnici e dalle Banche Proponenti per un periodo di 15 mesi dalla ricezione, a fini probatori, a meno che il periodo di conservazione non debba essere di maggior durata in base alle disposizioni di legge.

Articolo 17 - Cause di forza maggiore

1. Ogni Soggetto che interviene nell'esecuzione del Servizio non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad esso non imputabili, tra le quali si indicano, a scopo meramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, ad interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi, compresi quelli presso i soggetti di cui la Banca, secondo quanto previsto dalla normativa del Servizio, possa avvalersi per l'erogazione del Servizio stesso, a calamità naturali, guerre, sommosse, emanazione di norme legislative o regolamentari, direttive o disposizioni da parte di autorità o di organi istituzionali o associativi.

2. Il Soggetto Veicolatore presso il quale si verifichi un evento fra quelli previsti dal precedente comma è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consorzio

CBI, da inviare ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del Regolamento dei Marchi del Consorzio CBI, ed a concordare con gli altri Soggetti Veicolatori gli eventuali interventi. Il Consorzio CBI, ove ne ricorra la necessità, provvederà ad informare dell'evento tutti i Soggetti Veicolatori.

SEZIONE II

LE ISTITUZIONI DI PAGAMENTO ED I SOGGETTI TECNICI DEL CONSORZIO CBI

Articolo 18 – Generalità

1. Le Istituzioni di pagamento ammesse ad operare ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Banca d'Italia, possono acquisire la qualifica di consorziato e conseguentemente offrire alla clientela il Servizio CBI, svolgendo tutte le Funzioni obbligatorie e facoltative previste per le Banche proponenti e passive.

2. In quanto ammesse alla prestazione delle Funzioni obbligatorie e facoltative, le Istituzioni di pagamento sono soggette agli stessi obblighi e sono titolari dei medesimi diritti stabiliti per le Banche proponenti e passive.

3. Qualora una Istituzione di pagamento intenda operare come soggetto tecnico, la relativa richiesta viene valutata caso per caso, previa verifica dei requisiti tecnico-operativi e di affidabilità ed esperienza stabili qui di seguito ai fini della iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Tecnici del Consorzio CBI (ESTEC).

4. È costituito l'Elenco dei Soggetti Tecnici del Consorzio CBI, di seguito ESTEC, nel quale il Consorzio CBI provvede ad inserire le STD, i GPA, i Gestori MP che:

- a) intendono operare, nell'erogazione del Servizio, come supporto tecnico;
- b) possiedono i requisiti indicati nel successivo art. 19;
- c) hanno dichiarato di impegnarsi a versare annualmente al Consorzio CBI, ai fini dell'iscrizione all'ESTEC, l'importo stabilito e comunicato dallo stesso Consorzio CBI unitamente al termine entro cui il versamento deve essere effettuato.

5. Ai fini dell'iscrizione all'ESTEC il Soggetto Tecnico dovrà necessariamente comunicare il/i ruolo/i che intende esercitare. Tale comunicazione vincola il Soggetto Tecnico ad attenersi al/ai ruolo/i esplicitato/i ed a tutte le regole normative e tecniche ad esso/i pertinenti.

Articolo 19 - Requisiti per l'iscrizione all'ESTEC

Può chiedere di essere iscritta all'ESTEC la società di capitali che possiede tutti i seguenti requisiti:

1. l'oggetto sociale consenta lo svolgimento di attività tecniche connesse con la realizzazione e la gestione del collegamento e del colloquio telematici e con l'elaborazione e l'archiviazione di dati ed informazioni elettronici;

2. il patrimonio, composto da capitale e riserve disponibili, sia non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'art. 2327 cod. civ. per la costituzione della società per azioni;

3. i rappresentanti legali ed i soggetti preposti all'amministrazione siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

4. i responsabili tecnici della società e il personale addetto alle attività connesse con l'erogazione del Servizio diano affidamento di essere in grado, per competenza ed esperienza, di rispettare le disposizioni contenute nella disciplina del Servizio ed in particolare quelle relative alle attività descritte nel successivo art. 23, comma 3;

5. la qualità dei processi informatici sia idonea a garantire i livelli di servizio previsti dalla disciplina del Servizio.

Articolo 20 – Regole generali per i Soggetti iscritti all'ESTEC.

1. I Soggetti Tecnici che chiedono di essere iscritti all'ESTEC assumono l'impegno di obbligarsi, nell'ambito dei contratti conclusi con i rispettivi committenti secondo gli schemi negoziali predisposti dal Consorzio CBI, a svolgere il proprio ruolo nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nella disciplina del Servizio ed in particolare quelle relative alle attività descritte al comma 3 del medesimo art. 23.

2. Per quel che concerne le modalità di esecuzione del Servizio, i Soggetti Tecnici sono obbligati a:

- 1) svolgere la funzione di interconnessione nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 23 affinché sia garantita la raggiungibilità di tutte le Banche e/o di Soggetti Veicolatori diversi da queste ultime;
- 2) svolgere i test tecnici richiesti dal Consorzio CBI, il cui superamento è necessario ai fini della idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui alla precedente lettera a).

3. Per quanto riguarda le regole di sicurezza dei Flussi scambiati i Soggetti Tecnici sono tenuti a non intervenire sul contenuto dei messaggi, fatti salvi accordi di contenuto diverso autorizzati dal Consorzio CBI.

Articolo 21 - Radiazione dall'ESTEC

1. Nel caso in cui un Soggetto Tecnico iscritto nell'ESTEC perda anche uno solo dei requisiti previsti dai numeri 1) e 2) dell'art. 19, il Consorzio CBI ne pronuncia la radiazione dall'ESTEC stesso.

2. Nel caso in cui un Soggetto Tecnico iscritto nell'ESTEC:

- perda uno, o più, dei requisiti previsti dai numeri 3), 4) e 5) dell'art. 19 e/o
- non abbia versato il corrispettivo annuale di cui all'art. 18, comma primo, lett. c) e/o non abbia rispettato le disposizioni delle presenti Norme, tra le quali anche quelle elencate nel successivo art. 23,

il Consorzio CBI è tenuto a contestare al medesimo Soggetto Tecnico la perdita dei requisiti e/o il mancato versamento del corrispettivo annuale e/o le violazioni di cui è venuta a conoscenza, mediante comunicazione da inviare ai sensi del precedente art. 4, ultimo comma, ed a consentire a detto Soggetto Tecnico di fornire dati, informazioni ed eventuali chiarimenti e/o di versare il corrispettivo annuale entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari a decorrere dalla notifica della contestazione.

3. Il procedimento aperto ai sensi del comma precedente può concludersi con l'invio al Soggetto Tecnico di un formale richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni delle presenti Norme ovvero, nei casi più gravi, fra i quali rientrano comunque il mancato versamento del corrispettivo annuale e/o la reiterazione delle violazioni, la radiazione dall'ESTEC.

4. Il provvedimento di radiazione ha effetto dopo il decorso, dalla data di assunzione del provvedimento stesso da parte del Consorzio CBI, di un termine stabilito dal medesimo Consorzio nell'ambito di un minimo di due mesi e di un massimo di sei mesi.

5. Il Consorzio CBI provvede a dare notizia del richiamo e del provvedimento di radiazione, di cui ai precedenti commi 3 e 4, a tutti i committenti e soggetti interessati, nelle forme ritenute più opportune.

Articolo 22 - Incarico a Soggetti Tecnici

A fini di garanzia della sicurezza e del livello quali-quantitativo del Servizio, lo svolgimento di attività tecniche nell'ambito del circuito CBI può essere affidato solo a società iscritte nell'ESTEC e nel rispetto dei ruoli da esso risultanti.

Articolo 23 – Compiti e Responsabilità dei Soggetti iscritti all'ESTEC

1. Per quanto concerne i compiti e le responsabilità propri delle STD, GPA e dei Gestori MP sono da applicare le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Nei confronti dei Clienti le STD, i GPA ed i Gestori MP sono tenuti ad operare come soggetti incaricati dalla Banca di attività esclusivamente tecniche. Alle STD, GPA e Gestori MP è interdetta ogni attività di natura commerciale, volta alla acquisizione di clientela propria, connessa con l'offerta e l'erogazione del Servizio.

3. I compiti connessi con il ruolo di STD, GPA e Gestori MP quale configurato dalla disciplina del Servizio, sono i seguenti:

3.1 realizzare e gestire il colloquio telematico con i clienti della Banca che conferisce l'incarico di cui all'art. 18 ed effettuare, ove previsto dagli Standard, i controlli formali e di validità dei Flussi inviati dai Clienti e dalle Banche Passive;

3.2 accentrare e smistare i flussi elettronici scambiati tra Clienti ovvero tra il Cliente e le Banche con cui il primo intrattiene rapporti di conto, siano essi direttamente connessi dalla stessa STD, GPA e Gestore MP ovvero attraverso altre STD, GPA o Gestori MP direttamente collegati.

4. Nello svolgimento dei compiti previsti dal precedente comma 3 di questo stesso articolo STD, GPA e Gestore MP, fatte salve le altre obbligazioni e responsabilità assunte nei confronti della Banca per conto della quale opera:

a) per ciò che concerne le attività di realizzazione e gestione del colloquio telematico sono obbligate ad operare secondo quanto è previsto dall'art. 5 e nel rispetto delle modalità tecniche definite in occasione del positivo superamento dei test di cui all'art. 20, comma 2, sub n. 2, delle presenti Norme;

b) per ciò che concerne le attività di accentramento e smistamento dei Flussi, sono obbligate ad operare secondo quanto è previsto dagli artt. 9, 13, 14, 15 e 16 delle presenti Norme.

5. STD, GPA e Gestore MP sono tenuti a:

- trattare i dati contenuti nei Flussi da essa scambiati soltanto per l'espletamento delle funzioni tecniche loro delegate ai sensi delle presenti Norme;
- effettuare i previsti controlli formali e di validità di cui al comma 3, sub 3.1, nel rispetto della massima riservatezza nei confronti di qualunque terzo, ivi compresa la Banca committente per ciò che concerne i flussi scambiati tra i Clienti nonché tra questi e le Banche diverse dalla medesima Banca committente;
- fornire tutti i dati e le informazioni relativi all'attività di STD, GPA e Gestore MP che il CBI richiederà, a fini statistici e di controllo dei livelli di servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. A tal fine la Banca committente ai sensi delle presenti Norme autorizza il Consorzio CBI a rivolgere la richiesta di dati ed informazioni ad essa pertinenti direttamente a detti Soggetti tecnici, i quali ultimi daranno notizia di tale richiesta e dei suoi contenuti alla stessa Banca committente;
- veicolare alle Banche committenti le comunicazioni che il Consorzio CBI richieda di inviare alle medesime.

6. STD, GPA e Gestore MP si impegnano a consentire che soggetti incaricati dal Consorzio CBI, durante le ore di lavoro e dietro semplice preavviso comunicato alla STD ed alle sue Banche committenti con ogni mezzo almeno 24 ore prima dell'accesso, effettuino ispezioni e verifiche allo scopo di accertare il rispetto dei livelli di servizio connessi con l'efficienza e la sicurezza del Servizio.

7. STD, GPA e Gestore MP hanno facoltà di delegare soltanto a società iscritte nell'ESTEC, e sempre e soltanto nell'ambito dei ruoli di rispettiva pertinenza, l'esercizio delle attività connesse con i compiti previsti dal comma 3 del presente articolo.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, in ogni caso di delega di proprie attività a soggetti terzi la STD, il GPA ed il Gestore MP dovranno ottenere il preventivo consenso delle Banche committenti circa le attività da delegare e dovranno comunicare al Consorzio CBI i dati identificativi del soggetto delegato.

9. La STD, il GPA ed il Gestore MP assumono piena responsabilità dell'operato dei soggetti delegati di cui al comma precedente nei confronti della Banca committente e garantiscono altresì che i medesimi soggetti si impegnino a consentire i controlli previsti dal precedente comma 7.

10. Nel caso in cui la Banca, che ha conferito alla STD, al GPA ed al Gestore MP l'incarico di cui al precedente art. 18, dovesse essere sanzionata dal Consorzio CBI con

l'applicazione della sospensione o dell'esclusione dal Servizio, i Soggetti tecnici in questione – a seguito di formale richiesta del medesimo Consorzio inviata nelle forme di cui all'art. 4, ultimo comma, del Regolamento del Marchio – sono tenuti a bloccare, sia in fase di invio che di ricezione, tutti i Flussi elettronici pertinenti alla Banca sanzionata, nella veste sia di Banca Proponente che di Banca Passiva, e a restituirli inviando apposito messaggio.

SEZIONE III

FIRMA NEL SERVIZIO CBI

Articolo 24 - Specifiche tecniche e funzionali del servizio di Firma

Gli aderenti al servizio di Firma adottano le specifiche tecniche e funzionali contenute negli Standard e relative all'apposizione della Firma ai flussi ed alle attività di controllo del Certificato, di apertura delle buste e di verifica della Firma stessa.

Articolo 25 - Obblighi dei soggetti interessati

1. I Certificati allegati alle Firme apposte ai Flussi scambiati tra Cliente e Banche Passive devono essere rilasciati da Certificatori iscritti nell'apposito Elenco dei Certificatori predisposto e gestito dal Consorzio CBI.
2. La Banca Proponente è tenuta ad indicare al Cliente, che intende utilizzare il servizio di Firma, il Certificatore/i che, nell'ambito di quelli iscritti nell'Elenco di cui al comma precedente, è/sono tenuto/i al rilascio del Certificato per la generazione della Firma.
3. La Banca Proponente deve proporre al Cliente modalità e strumenti di applicazione della Firma che diano origine a flussi conformi agli Standard.
4. La Banca Passiva deve utilizzare modalità e strumenti di applicazione della Firma che diano origine a flussi conformi agli Standard.
5. Ciascuna Banca Proponente è libera di concordare con il proprio Cliente i flussi sui quali deve applicarsi obbligatoriamente la Firma ovvero le circostanze in cui gli stessi possono essere inoltrati anche privi della stessa, fermi restando gli obblighi di legge e le norme del Servizio pro tempore vigenti relativi a particolari categorie di documenti informatici.
6. L'invio di flussi non firmati digitalmente (ove ne sussista l'obbligo), ovvero firmati con firme assistite da certificati rilasciati da Certificatori diversi da quelli indicati dal precedente comma 2 del presente articolo, comporta il blocco dei flussi.

Articolo 26 - La Firma e la Banca Proponente

1. La Banca Proponente, non oltre il momento della ricezione di flussi firmati inviati dal Cliente e sulla base di quanto convenuto nello schema di contratto Banca Proponente - Cliente, deve effettuare il controllo dello stato del Certificato collegandosi con il Certificatore che ha emesso il Certificato stesso e consultando le relative CRL/CSL.

2. La Banca Proponente che effettua il controllo del Certificato garantisce alla Banca Passiva destinataria dei Flussi firmati la diligente esecuzione di tutte le attività connesse alla consultazione delle CRL/CSL, compilando anche l'apposito campo previsto dagli Standard tecnici. La Banca Passiva è sollevata da ogni obbligo di effettuazione del medesimo controllo.

3. In caso di esito positivo del controllo di validità del Certificato, la Banca Proponente deve far proseguire i Flussi destinati alle Banche Passive, restando priva di ogni effetto l'eventuale sospensione o revoca, a qualsiasi causa dovuta, del medesimo Certificato, pubblicata nella CRL/CSL del Certificatore che lo ha rilasciato, successivamente al momento del controllo. In caso di esito negativo, la Banca Proponente deve bloccare i flussi ed avvisare il Cliente del blocco e della sua motivazione.

Articolo 27 - Controllo della validità del Certificato ad opera della Banca Passiva

La Banca Passiva è obbligata a ricevere e prendere in carico i Flussi ad essa inviati, anche nel caso in cui l'eventuale ulteriore controllo del Certificato effettuato dalla medesima Banca Passiva desse esito negativo.

Articolo 28 - La dematerializzazione

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di comunicazione alla clientela, in considerazione della previsione legislativa dell'assoluta equivalenza degli effetti giuridici connessi con la Firma a quelli connessi con la Firma autografa, l'invio di flussi firmati comporta che:

- i Clienti mittenti hanno il diritto di opporsi ad eventuali richieste di Banche circa l'invio di lettere di manleva ed altre simili a contenuto confermativo;
- le Banche Passive mittenti hanno il diritto di addebitare ai Clienti i costi di invio di eventuali documenti cartacei dai medesimi richiesti, aventi contenuti riproducibili e/o confermativi delle comunicazioni contenute nei messaggi facenti parte degli stessi flussi firmati.

Articolo 29 - Controlli formali

L'apposizione della Firma ai flussi deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni caso lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti che vi sono tenuti ai sensi delle presenti Norme.

SEZIONE IV

ELENCO DEI CERTIFICATORI

Articolo 30

Ai fini dell'interpretazione ed applicazione delle norme della presente Sezione, sono da prendere a riferimento le nozioni recate nella "Premessa" alle presenti Norme, con particolare riguardo a quelle riportate nelle "Definizioni per la Firma dei flussi".

Articolo 31

È costituito l'Elenco dei Certificatori per il Servizio, nel quale il Consorzio CBI provvede ad inserire i soggetti che:

- 1) rientrano nella nozione di “certificatori” di cui alle citate “Definizioni per la Firma dei flussi”;
- 2) intendono prestare alle banche autorizzate all'uso dei Marchi che ne faranno richiesta, nonché ai Clienti di queste ultime, il servizio di certificazione connesso con l'uso di Firma;
- 3) hanno dichiarato di possedere i requisiti formali e sostanziali richiesti dalle norme di legge e dalle disposizioni della presente Sezione;
- 4) hanno dichiarato di volersi obbligare, nell'ambito del contratto concluso con le banche committenti, al rispetto delle norme di seguito previste, relative a modalità, criteri e termini da adottare nella fornitura del servizio di certificazione in relazione alla peculiarità del Servizio;
- 5) garantiscono l'interoperabilità dei propri metodi e processi informatici ai sensi del successivo art. 35.

Le Banche interessate ad utilizzare i servizi di certificazione, od a fornire tali servizi alla Clientela, sono tenute a far ricorso ai soli Certificatori iscritti nell'Elenco di cui al comma precedente, ed a comunicarne i dati identificativi al Consorzio CBI.

Articolo 32

Le norme della presente Sezione disciplinano:

- la fornitura da parte dei Certificatori del Servizio di certificazione connesso con l'uso di Firme, nei confronti delle Banche e dei Clienti di queste ultime;
- le regole e le modalità di gestione del Servizio di certificazione in generale, e del servizio di gestione delle CRL e CSL in particolare, che si aggiungono a quelle già previste dalla vigente normativa;
- le modalità di identificazione dei Titolari dei certificati da parte dei Certificatori, ai sensi del successivo art. 36.

Il Consorzio CBI è responsabile della tenuta dell'Elenco dei Certificatori. L'iscrizione nell'Elenco potrà avvenire previa presentazione di domanda scritta, da inoltrarsi da parte di ciascun Certificatore su apposito modulo predisposto dal Consorzio CBI, contenente l'impegno al rispetto delle relative norme.

Articolo 33

1. I Certificatori sono tenuti a svolgere le attività previste nella presente Sezione nel rispetto delle norme di legge e di quelle emanate dal Consorzio CBI pro tempore vigenti in materia di Firma. Tali norme dovranno trovare riscontro nei contratti stipulati tra le Banche ed i Certificatori.

2. Nel caso in cui un Certificatore venga meno anche ad una sola delle condizioni indicate nel precedente art. 31, il Consorzio ne pronuncia la radiazione dall'Elenco. In tal caso, il Consorzio CBI è tenuto a contestare previamente al Certificatore, con

comunicazione da inviare nelle forme del successivo art. 40, la perdita dei requisiti e/o le violazioni di cui è venuta a conoscenza ed è, altresì, tenuta a consentire al medesimo di fornire dati, informazioni ed eventuali chiarimenti entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari a decorrere dalla notifica della contestazione.

3. Il procedimento aperto ai sensi del comma precedente può concludersi con l'invio al Certificatore di un formale richiamo al rigoroso rispetto delle presenti norme ovvero, in casi più gravi, fra i quali rientra comunque la reiterazione delle violazioni, la radiazione dall'Elenco.

4. In caso di mancata attivazione, da parte del Certificatore, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di radiazione, della procedura arbitrale di cui al successivo art. 44, il provvedimento assume valore definitivo.

5. In caso di radiazione dall'Elenco, il contratto stipulato dalla Banca con il Certificatore si intenderà risolto di diritto, ai sensi degli artt. 1456 e segg. del cod. civ.

Articolo 34

1. I Certificatori, all'atto dell'emissione, provvederanno ad inserire in ogni nuovo Certificato, specificamente nell'estensione Certificate Policy, in aggiunta alla indicazione della Policy generale adottata dal singolo Certificatore, l'indicazione dell'adozione della Policy oggetto delle norme della presente Sezione. Tale Policy è individuata dall'Object Identifier 1.3.76.24.1.1.2.

2. L'inserimento dell'identificativo di cui al precedente comma è facoltativo in caso di certificati emessi da Certificatori che sono anche Banche consorziate.

3. Le Banche, relativamente all'utilizzo di certificati non muniti del contrassegno di Certificate Policy emessi da Certificatori, hanno facoltà, ai fini del corretto adempimento delle obbligazioni antiriciclaggio, di consentirne l'utilizzo, senza obbligo di richiesta di nuovo certificato, fino alla naturale scadenza degli stessi.

4. Nel caso previsto dal comma precedente le Banche dovranno procedere ad acquisire una apposita dichiarazione sottoscritta dal Titolare, in possesso di certificato non recante la speciale indicazione di cui al primo comma, che tale certificato è autentico ed è riferibile alla sua persona.

5. Di tale dichiarazione ogni Banca proponente dovrà tenerne opportuna evidenza allo scopo di garantire le Banche passive per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di identificazione.

6. Per le Banche che utilizzano già servizi di Firma ed operano come RA (Registration Authority) della CA (Certification Authority) che entra a far parte dell'Elenco, la dichiarazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 potrà essere considerata non necessaria, sempre che i relativi certificati siano comunque riconducibili con sicurezza al cliente della Banca.

Articolo 35

1. I certificatori accreditati che intendono iscriversi nell'Elenco devono garantire l'interoperabilità dei propri sistemi di verifica della Firma:

- mediante l'applicazione delle disposizioni relative all'interoperabilità contenute

nella Circolare n. AIPA/CR/24, del 19 giugno 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2000, n. 151), e delle sue successive modificazioni e integrazioni;

- adottando modalità informatiche compatibili con quelle degli altri Certificatori, tramite test e procedure di collaudo definite nell'ambito del Consorzio CBI, e ciò sia in fase di ingresso nell'Elenco sia, una volta inseriti nell'Elenco, in occasione dell'adesione di altri Certificatori, nonché in caso di modifiche tecnologiche sui processi di Firma.

2. I test di cui al comma precedente non sono richiesti per quei certificatori accreditati che sono anche Banche consorziate ed i cui processi di Firma si svolgono secondo gli standard utilizzati da altri Certificatori di cui sia stata accertata dal Consorzio CBI l'interoperabilità.

Articolo 36

1. I Certificatori sono obbligati a garantire che la procedura in concreto adottata per identificare i soggetti che intendono utilizzare la firma digitale nell'ambito del Servizio si svolga secondo quanto previsto dalle disposizioni legali e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia di identificazione da parte delle Banche, e degli altri intermediari finanziari, a fini di antiriciclaggio. A questo fine, i Certificatori possono alternativamente:

- a) delegare le attività di identificazione ad una Banca; ovvero,
- b) adottare gli stessi criteri previsti dall'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e dal Decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 1991, ed oggetto di apposito parere da parte dell'UIC espresso in data 14 giugno 2001.

2. Nel caso sub b), i Certificatori, fermo restando che gli stessi dovranno aver sottoscritto un'apposita convenzione con almeno una Banca o intermediario finanziario, sono obbligati a prevedere nel manuale operativo che il procedimento di identificazione avviene alla presenza del Titolare, nel rispetto delle succitate disposizioni.

Articolo 37

1. I Certificatori devono garantire il costante e tempestivo aggiornamento delle CRL/CSL nonché verificare, nella fase di rinnovo del certificato, l'autenticità della richiesta del Titolare.

2. I Certificatori devono garantire in particolare che:

- la CRL e la CSL siano consultabili telematicamente;
- il livello di servizio relativo alla disponibilità temporale di consultazione della CRL e della CSL non sia inferiore al 99,0% su base mensile;
- il servizio di sospensione o di revoca sia attivo 24h su 24 e 7 giorni su 7;
- le comunicazioni di sospensione possano essere fornite al Certificatore con modalità che, in quanto associate ad appositi codici di autenticazione, consentano la pubblicazione delle liste di sospensione aggiornate nel più breve

tempo possibile e, comunque, nei soli casi di compromissione della chiave privata o di perdita di possesso del dispositivo di Firma, entro sessanta minuti dalla ricezione della comunicazione.

3. In caso di replica della CRL e CSL, realizzata su richiesta della banca e presso la medesima, il Certificatore garantisce l'automatico aggiornamento di dette liste replicate.

Articolo 38

1. I Certificatori, allo scopo di rafforzare la propria garanzia patrimoniale, sono obbligati a dotarsi di idonee forme di copertura assicurativa che prevedano il risarcimento dei danni, provocati a seguito del mancato rispetto anche delle obbligazioni assunte in attuazione delle norme della presente Sezione.

2. In caso di ritardo od inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni assunte per effetto dell'iscrizione all'Elenco, i Certificatori sono integralmente responsabili per i danni conseguenti, mentre non incorreranno in responsabilità se tale ritardo od inadempimento è imputabile a cause di forza maggiore.

3. Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale o comunque non imputabile in alcun modo al soggetto che intende avvalersene, che impedisca il regolare svolgimento delle attività previste dalla presente Sezione.

4. A titolo esemplificativo, e senza intento limitativo, sono da includere tra le cause di forza maggiore gli scioperi, compresi quelli presso soggetti, preventivamente comunicati al Consorzio CBI, di cui i Certificatori necessariamente si avvalgono nell'esecuzione delle proprie attività, effettuati con modalità tali da bloccare totalmente o parzialmente l'erogazione del Servizio di certificazione connesso con l'uso delle firme digitali, calamità naturali, guerre, sommosse.

5. Non costituiscono cause di forza maggiore i guasti ed i malfunzionamenti delle apparecchiature e/o dei programmi utilizzati dal Certificatore, o dagli altri soggetti di cui al comma precedente, per l'erogazione del Servizio di certificazione.

Articolo 39

I Certificatori, allo scopo di consentire l'accertamento dei fatti, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di riservatezza, sono tenuti a fornire dati ed informazioni al Consorzio CBI nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta, sulla base di segnalazioni provenienti da banche aventi ad oggetto il mancato rispetto delle norme della presente Sezione.

Articolo 40

Le comunicazioni che ai sensi della presente Sezione devono o possono essere inviate dai soggetti interessati, debbono essere inoltrate nelle forme di cui all'art. 4, ultimo comma, del Regolamento dei Marchi.

Articolo 41

Il Consorzio CBI si riserva di apportare modifiche alle norme della presente Sezione. In tal caso sarà data tempestiva comunicazione, preventiva rispetto all'entrata in vigore

delle modifiche stesse, ai Certificatori, affinché questi ultimi possano adeguarsi ai contenuti delle modifiche medesime o, se del caso, esercitare la facoltà di recesso dalla iscrizione all'Elenco.

Articolo 42

1. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente tra la singola Banca ed il Certificatore per l'erogazione dei Servizi di certificazione, a qualsiasi motivo dovuta, il Certificatore, successivamente alla data di scioglimento, è tenuto, con riferimento al rapporto contrattuale risolto, a:

- non rilasciare nuovi certificati;
- non rinnovare i certificati già rilasciati;
- gestire la CRL e la CSL, con le modalità ed entro i termini previsti dalle norme della presente Sezione, sino alla scadenza dell'ultimo certificato.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il Certificatore deve indicare un Certificatore sostitutivo, anch'esso iscritto all'Elenco dei Certificatori.

Articolo 43

L'appartenenza all'Elenco è indeterminato. Il Certificatore ha la facoltà di recedere dall'iscrizione, dandone comunicazione almeno 12 mesi prima della data di efficacia del recesso, con l'obbligo in tal caso, relativamente ai rapporti contrattuali in corso, di attuare gli adempimenti previsti nel precedente art. 33.

Articolo 44

1. Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione delle norme della presente Sezione e di quelle che più in dettaglio disciplineranno le modalità di iscrizione nell'Elenco sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Certificatore, uno nominato dal Consorzio CBI ed uno, che fungerà da Presidente, nominato dai primi due Arbitri d'accordo tra di loro, ovvero, qualora non raggiungano detto accordo entro venti giorni dalla comunicazione della nomina del secondo Arbitro, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.

2. Qualora una delle Parti non provveda a nominare il proprio Arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina di Arbitro inviata dall'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'Arbitro mancante verrà nominato, a richiesta di quest'ultima Parte, dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. L'arbitrato avrà natura rituale e gli Arbitri giudicheranno secondo diritto in conformità a quanto previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano le norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato (artt. 806-831).

SEZIONE V

PAGAMENTO DELEGHE F24

Articolo 45 - Finalità e criteri operativi

1. L'erogazione della funzione "Pagamento F24" è obbligatoria per le Banche Proponenti e per le Banche Passive, a condizione che queste ultime abbiano sottoscritto la Convenzione F-24 con l'Agenzia delle Entrate (di seguito "Convenzione"), e consente al Cliente di effettuare la presentazione delle deleghe F24 in nome e per conto proprio ed in nome e per conto di terzi contribuenti, di seguito definiti "terzi".
2. La conoscenza del dato relativo alle Banche che hanno sottoscritto la Convenzione come pure dei dati necessari al corretto indirizzamento alle stesse dei flussi elettronici relativi al Pagamento F24-CBI è assicurata dalle informazioni reperibili sul Directory. Al fine di consentire al Consorzio CBI l'aggiornamento sul proprio sito dell'elenco delle Banche che erogano la Funzione F-24, le Banche sono tenute ad inviare uno specifico modulo predisposto dal Consorzio CBI che pubblicizza l'attivazione di detta funzione.
3. Nelle deleghe F-24 deve essere indicato il soggetto, Cliente o contribuente, al quale la Banca Passiva deve inviare l'attestazione di pagamento.

Articolo 46 - Controlli

1. Il controllo formale dei flussi elettronici predisposti dal cliente deve essere effettuato mediante utilizzo di un programma diagnostico predisposto nel rispetto delle specifiche applicative indicate al par. 7.1 della "Sezione VIII – Pagamento F24 Remote Banking – CBI", pubblicato sul sito Internet del Consorzio CBI, ed aggiornato con le variazioni delle medesime specifiche introdotte dalla "Convenzione".
2. Il programma diagnostico di cui al comma precedente deve essere anche allineato alle "Tabelle dei codici tributo ed altri codici per il modello F24" rese pubbliche dall'Agenzia delle Entrate sul sito www.agenziaentrate.it ed aggiornato con le variazioni delle medesime Tabelle introdotte secondo quanto previsto dalla "Convenzione".
3. Gli aggiornamenti di cui ai commi primo e secondo devono essere apportati ai programmi diagnostici nel più breve tempo possibile tenuto conto dei tempi tecnici necessari e comunque non oltre i termini previsti, rispettivamente, dagli artt. 16 e 3, settimo comma, della "Convenzione".

Articolo 47 - Variazioni di specifiche applicative e di codici tributo

La Banca Passiva è obbligata a tenere conto delle variazioni delle specifiche applicative e delle Tabelle dei codici, di cui rispettivamente al primo ed al secondo comma dell'art. 46, che siano divenute operative, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 3, settimo comma, della "Convenzione", e di cui la Banca Proponente non abbia potuto tenere

conto nell'aggiornamento del proprio programma diagnostico sia a causa della ristrettezza dei tempi tecnici di cui al successivo art. 49, terzo comma, sia perché tali variazioni sono state comunicate dall'Agenzia delle Entrate dopo l'invio dei flussi da parte della Banca Proponente.

Articolo 48 - Responsabilità della Banca Passiva

1. Il disposto dell'art. 10 dello schema di contratto "Banca Passiva – Cliente", che prevede l'estraneità della Banca Passiva da ogni responsabilità derivante sia dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima banca al cliente, si applica anche al rapporto che si instaura tra il Cliente che opera per conto di contribuenti e le Banche Passive presso cui i medesimi terzi hanno rapporto di conto corrente.

2. Il disposto dell'art. 11 dello schema di contratto "Banca Passiva – Cliente", che prevede che il Cliente debba tenere indenne la Banca Passiva da ogni conseguenza dannosa o molestia che dovesse derivare anche da parte di terzi, si applica anche al rapporto che si instaura tra il Cliente che opera per conto di contribuenti e le Banche Passive presso cui i medesimi contribuenti hanno rapporto di conto corrente.

Articolo 49 - Obblighi del Cliente, della Banca Proponente e della Banca Passiva

1. Nel caso di pagamento di imposte effettuato dal Cliente per conto di contribuenti, la Banca Proponente può abilitare il Cliente stesso al Pagamento F24-CBI solo nel caso in cui quest'ultimo abbia sottoscritto il contratto redatto sulla base dello schema F-24/2.

2. Il Cliente è obbligato, a tutela degli interessi e delle ragioni sia dei contribuenti per cui opera che delle banche presso le quali i medesimi contribuenti hanno rapporti di conto, a:

- acquisire dai contribuenti per cui operano le autorizzazioni di addebito, contenenti le informazioni richieste nello schema F-24/1 delle presenti norme, e di conservarle e custodirle per il periodo di prescrizione ordinaria dalla data di rilascio della singola autorizzazione;
- indicare nelle deleghe F-24 e nelle relative disposizioni di pagamento, secondo gli "standard" previsti, i dati e le informazioni relativi ai contribuenti in nome e per conto dei quali opera;
- astenersi dal presentare deleghe F-24 in assenza delle citate autorizzazioni ovvero successivamente alla loro revoca da parte del contribuente;
- inviare alla propria Banca Proponente, in caso di richiesta formulata anche via fax, o, su indicazione di quest'ultima, alla Banca Passiva, la copia, ovvero l'originale, della singola autorizzazione: l'invio della copia, e/o l'originale, deve avvenire con le modalità indicate nella richiesta e nel più breve termine possibile e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della richiesta;
- tenere indenne le Banche Passive da qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del correntista-contribuente in tutti i casi in cui il Cliente stesso non abbia adempiuto l'obbligo di ottenere preventivamente l'autorizzazione all'addebito

da parte del contribuente ovvero abbia presentato deleghe F-24 successivamente alla revoca dell'autorizzazione;

- tenere indenni le Banche Passive destinatarie delle deleghe F-24 da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle stesse deleghe così come ad esse pervenute nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi;

3. La Banca Proponente è obbligata:

- ad acquisire l'originale del documento del Cliente di cui allo schema F-24/2;
- a custodire lo stesso documento nell'interesse delle Banche Passive destinatarie di deleghe F-24 per il periodo di prescrizione ordinaria;
- ad inviare, in caso di richiesta formulata anche via fax dalla singola Banca Passiva destinataria delle deleghe F-24, la copia e/o l'originale, sia del predetto documento del Cliente che dell'autorizzazione del singolo contribuente di cui allo schema F-24/1; i documenti devono essere trasmessi alla Banca Passiva entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo a quello del ricevimento del documento da parte del Cliente;
- a mettere a disposizione del Cliente le ricevute che attestano il pagamento delle deleghe F-24, nel formato elettronico valido ai sensi della vigente legislazione e prassi amministrativa, in modo da consentirne la visualizzazione e la stampa;
- a comunicare alla Banca Passiva la eventuale oggettiva impossibilità di mettere a disposizione del Cliente le ricevute di cui al punto precedente. Tale comunicazione deve essere data alla Banca Passiva non appena in grado, dopo la ricezione del flusso informatico (Q4) contenente i dati delle ricevute stesse. La Banca Passiva, in attuazione di quanto stabilito in materia dall'Agenzia delle Entrate, rende in tal caso disponibili ai contribuenti le ricevute di pagamento, in formato elettronico non modificabile ovvero in formato cartaceo.;
- a conservare a termini del precedente art. 16 i flussi elettronici contenenti i dati delle ricevute.

4. La Banca Passiva destinataria di Flussi elettronici contenenti deleghe F24 è tenuta ad inviare al Cliente, oltre ai messaggi informativi previsti dall'art. 8 delle presenti Norme, anche quelli di "accettazione/rifiuto delle deleghe F24" e di "attestazione elettronica" di cui agli "Standard". La Banca Passiva è altresì tenuta ad eseguire le disposizioni di pagamento alle date indicate nelle deleghe accettate.

5. La Banca Passiva è tenuta ad eseguire l'addebito presentato da un Cliente anche nel caso in cui il conto corrente da addebitare sia intestato ad un contribuente non censito CBI, purché quest'ultimo, in quanto intestatario della delega, abbia autorizzato in tal senso il Cliente sulla base dello schema F-24/1.

Articolo 50 - Schemi negoziali di contratto

1. Gli schemi negoziali F-24/1 ed F-24/2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione da parte del contribuente ad addebitare sul suo conto le deleghe F24 presentate dal Cliente e la dichiarazione di impegno sottoscritta dal Cliente nei confronti della Banca Proponente.

2. Le Banche Proponenti sono tenute a verificare che la dichiarazione sottoscritta dal

Cliente sia redatta secondo lo schema F-24/2.

SEZIONE VI

MARKET PLACE

Articolo 51 - Finalità ed oggetto

1. La Funzione MP consente alle Banche Proponenti di offrire ai propri Clienti la possibilità di inviare, mediante il Servizio CBI, disposizioni d'incasso e di pagamento, connesse ad operazioni concluse tramite un MP, a valere su rapporti di conto intrattenuti con Banche Passive CBI e di riceverne messaggi informativi ed esiti, relativamente alle Funzioni di cui all'Elenco delle Funzioni CBI obbligatorie e facoltative pubblicato sul sito CBI.
2. Le Banche Proponenti possono aderire alla funzione MP nella veste di Banca Gateway mediante comunicazione scritta al Consorzio CBI, utilizzando l'apposita modulistica: il Consorzio CBI predispose l'elenco delle Banche Gateway e lo rende pubblico sul proprio sito internet.

Articolo 52 - Campo di applicazione

Fatta salva la facoltatività dell'adesione alla funzione MP da parte delle singole Banche Proponenti, le presenti norme hanno efficacia, dalla data indicata dal Consorzio CBI, nei confronti di tutte le Banche Passive e delle Banche Proponenti che aderiscono ai sensi del secondo comma dell'art. 51.

Articolo 53 - Funzioni della Banca Gateway

1. La Banca Gateway fornisce al Cliente MP il Servizio CBI esclusivamente per lo scambio con le Banche Passive dei Flussi elettronici, relativi alle Funzioni di cui all' "Elenco delle Funzioni CBI obbligatorie e facoltative" pubblicato sul sito CBI.
2. La limitazione prevista dal comma precedente opera anche nel caso in cui il Cliente MP sia già Cliente CBI di una Banca Proponente diversa dalla Banca Gateway, mentre non opera nel caso in cui il Cliente MP sia Cliente CBI della medesima Banca Gateway o lo divenga a causa dell'utilizzo della Funzione MP.

Articolo 54 - Obblighi e responsabilità della Banca Gateway

1. La Banca Gateway è obbligata ad assolvere a tutti i compiti e ad assumere tutte le responsabilità di Banca Proponente nei confronti del Cliente MP e delle Banche Passive destinatarie delle disposizioni di incasso e di pagamento connesse ad operazioni MP, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.
2. La Banca Gateway è obbligata a disciplinare i rapporti con il Cliente MP utilizzando lo schema di contratto "Cliente MP-Banca Gateway" o, se la Banca Gateway coincide con la Banca Proponente, lo schema di contratto "Cliente- Banca Proponente (con funzioni anche di Banca Gateway)", contenente le disposizioni contrattuali necessarie

per la fornitura della Funzione MP nel rispetto delle presenti Norme.

Articolo 55 - Rapporti tra Banca Gateway e Cliente MP

1. La Banca Gateway è tenuta ad acquisire dal Cliente MP la dichiarazione di voler estendere tutte le obbligazioni, previste a suo carico dalle condizioni contrattuali contenute nelle lettere-contratto già scambiate dal Cliente stesso con le singole Banche Passive, a tutte le disposizioni contenute nei Flussi elettronici che saranno inviati dalla Banca Gateway, per conto del Cliente, alle medesime Banche Passive.

2. Lo schema di dichiarazione di cui al comma precedente è contenuto nello schema di contratto “Cliente MP-Banca Gateway”.

Articolo 56 - Disposizioni speciali per i flussi di MP

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dalle presenti Norme e dagli Standard:

- 1 la Banca Gateway, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 54, è obbligata ad operare in modo tale che nel supporto logico e nelle singole disposizioni di incasso e di pagamento connesse ad operazioni MP sia indicato il “qualificatore MP” ;
- 2 le Banche Passive destinatarie di disposizioni di incasso e di pagamento connesse ad operazioni MP sono obbligate ad inviare:
 - alla Banca Gateway i Flussi elettronici contenenti i messaggi informativi previsti dall’art. 8 delle presenti Norme;
 - alla Banca Gateway i flussi elettronici contenenti gli esiti relativi a disposizioni connesse ad operazioni MP;
 - alla Banca Proponente, ove diversa dalla Banca Gateway, i flussi elettronici contenenti le movimentazioni di conto.

Articolo 57 - Principio di estraneità

La Banca Proponente del Cliente MP, ove diversa dalla Banca Gateway, resta estranea all’invio da parte del Cliente MP alla stessa Banca Gateway dei flussi elettronici contenenti le disposizioni di incasso e di pagamento connessi alle operazioni MP ed al successivo invio alle Banche Passive.